



338

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PINEROLO
SEZIONE LAVORO

SENT.N. _____
R.G.N. 314/07
Cron.N. 4245
Rep.N. /
Data 11/05/07
Dep. 22 MAG 2007

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 314/07 del registro generale, promossa da:

(omissis) res. in Pinerolo, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale adito e rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to , in forza di procura in margine al ricorso.

Attrice

contro

INPS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata in Pinerolo via Kennedy e rappresentata e difesa dall'avv.to (omissis) , in forza di procura generale alle liti del 18/01/94;

Convenuta

Avente per oggetto: ripetizione dell'indebitto.

All'udienza dell'11/05/07 la causa veniva assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: "... come da ricorso ..."

h

Nell'interesse della convenuta: "...come da comparsa di costituzione e risposta..."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 05/02/07, (omissis) chiedeva che l'Istituto previdenziale convenuto venisse condannato a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2381,24, maggiorata di interessi e rivalutazione, illegittimamente trattenuta dalle competenze di fine rapporto in conseguenza di una errata interpretazione normativa. Si costituiva l'INPS, contestando tutti gli avversari assunti e chiedendo il rigetto dell'istanza, stante l'infondatezza.

All'udienza dell'11/05/07, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta la causa documentalmente istruita, invitava le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, che definiva dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.

Innanzitutto, devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, giacché, quanto al difetto parziale di giurisdizione, l'art.5 c.p.c. stabilisce che quest'ultima si determina "con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda", specificando *expressis verbis* l'irrilevanza dei mutamenti legislativi e fattuali, mentre, quanto alla prescrizione, il diritto del ricorrente è maturato al momento in cui l'Istituto



convenuto ha operato effettivamente la trattenuta, ossia al 17/10/06, così concretamente ledendo la sua posizione soggettiva.

Nel merito sono assolutamente condivisibili le osservazioni e le censure mosse dalla difesa del ricorrente, la quale, come si vedrà, avendo posto in luce le sostanziali differenze intercorrenti tra TFR dei dipendenti privati ed il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ha fornito una interpretazione della norma di cui all'art.3 L.297/82 costituzionalmente orientata e rispettosa del principio di eguaglianza -invocato dalla difesa della convenuta- che impone di diversamente trattare situazioni ontologicamente diverse. Infatti:

- L'art.4 L.297/82, in particolare al comma 6, facendo esplicitamente salva "la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici", sottrae alle proprie statuizioni la suddetta materia, la quale, solo a seguito dell'entrata in vigore della L.335/95 e per i soggetti assunti successivamente al 1/1/96, viene equiparata al TFR;
- L'art. 59 comma 56 L.449/97 ha previsto la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti in trattamento di fine rapporto, stabilendo, con il successivo D.P.C.M. del 20/12/99 al personale assunto dopo il 1982 che

abbia esercitato l'opzione de qua vengano applicate "le regole concessive e di computo di cui alla L.297/82";

- Il meccanismo di determinazione -le c.d. regole di computo- dei due istituti sono assai diversi, in quanto nel trattamento di fine servizio non vi è alcun aggancio alla retribuzione annuale né alcuna rivalutazione monetaria;
- L'art.3 L.297/82 ha espressamente previsto che il contributo aggiuntivo dello 0,3% e poi 0,5% dovesse essere detratto dal trattamento di fine rapporto, così come modificato in melius dalla stessa legge.

In conclusione, l'interpretazione letterale della norma, la sedes materiae delle previsioni del contributo aggiuntivo, la successiva evoluzione normativa e le differenze ontologiche tra i due trattamenti, quello privatistico e quello pubblicistico, fanno sì che i due istituti abbiano caratteristiche difformi e, come tali, difformemente devono essere considerati. La domanda del ricorrente deve dunque essere accolta, infondata essendo anche l'ultima eccezione sollevata dal convenuto e concernente la "virtualità" dell'accantonamento, poiché, come si evince dalla documentazione prodotta, al sig. Martino è stata trattenuta la somma di euro 2.381,24 dalla liquidazione delle competenze di fine rapporto.



Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della causa e vengono poste a carico integrale del convenuto.

PQM

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Pinerolo, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c.,

respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, ivi comprese tutte le preliminari sollevate dall'INPS;

in accoglimento del ricorso, previo accertamento dell'illegittimità ed inefficacia della rivalsa contributiva disposta dall'INPS, trattenuta sull'ammontare del trattamento di quiescenza dei ricorrenti, prevista dall'art.3 L.297/82, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore di *(omissis)* della somma di euro 2.381,24, oltre interessi e rivalutazione dall'1/04/06 al saldo.

Dichiara tenuto e condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 (di cui nulla per esposti e tutto per diritti ed onorari) oltre rimb.fcrf. Iva e CPA di legge.

Pinerolo, 11/05/07

IL GIUDICE

Dott. Giuseppe SALERNO



Depositato nella Cancelleria del

Tribunale oggi 22 MAG 2007

OPERATORE CAUSAZIONE

(Pinerolo)



~~E copia conforme all'originale~~
Pinerolo,